

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 985

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Norme in materia di conflitto di interessi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di affrontare la questione del conflitto di interessi con cui ci si scontra nel caso di assunzione di cariche pubbliche da parte di chi già possiede quote di aziende rilevanti nel territorio nazionale e all'estero. I tentativi di dare soluzione al problema del conflitto di interessi si sono risolti fino ad ora in un nulla di fatto a causa di una serie di ragioni che hanno travalicato le pur buone intenzioni mostrate da larga parte del Parlamento a decorrere dal 1994.

È una materia in cui scontiamo in Italia l'arretratezza del nostro ordinamento rispetto ad altri sistemi politici, materia che dunque necessita di un procedimento, se possiamo dire, ancora più razionale, dato il ritardo con cui viene affrontata, riconoscendo con umiltà che esiste una *impasse*, non solo politica cui dare finalmente soluzione.

Negli altri paesi la normativa riguardante il conflitto di interessi è imperniata sui due concetti fondamentali di moralità e di dignità politica, termini significativi, perché, come dicono gli americani, la corruzione è un *fact of life*, è una realtà, un dato di fatto forse ineliminabile, che non conosce barriere e confini, un qualcosa che probabilmente non si può evitare del tutto, ma di cui si possono certo attenuare l'entità e gli effetti, operando sulle cause ed introducendo regole come quelle contenute nel presente disegno di legge.

Chi si accinge ad assumere cariche politiche preminenti deve sapere che al momento della sua nomina dovrà già avere risolto da solo tutte o quasi le potenziali situazioni di conflitto, altrimenti, semplicemente, non potrà ricoprire quelle cariche.

Garantire l'esclusiva dedizione da parte dei titolari di cariche di Governo alla cura

dell'interesse pubblico non è di per sé una garanzia assoluta di comportamenti moralmente nonché politicamente corretti e leciti, ma perlomeno sgombra il campo da inammissibili commistioni tra interessi privati e funzione pubblica.

Chi possiede un'azienda rilevante nel territorio del comune o della regione in cui si vota o ancor meglio su tutto il territorio nazionale deve scegliere se fare l'imprenditore, cioè difendere l'interesse privato, oppure ricoprire cariche istituzionali, cioè difendere l'interesse collettivo.

Il presente disegno di legge intende, in primo luogo, riunire ed aggiornare i casi di incompatibilità già previsti dall'ordinamento vigente, dispersi in diverse leggi. In secondo luogo, il testo proposto individua altre situazioni, tali da suscitare possibili conflitti di interessi, e propone una disciplina idonea a prevenire le conseguenti situazioni critiche: in particolare, il caso del controllo da parte dei titolari di cariche di Governo, dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Commissioni parlamentari, di imprese rilevanti per i mercati nazionali e locali e il caso della proprietà di valori mobiliari.

L'istituto della incompatibilità di per sé non impedisce l'accesso alla carica, ma pone il candidato nell'obbligo di scegliere fra la rinuncia e l'accettazione condizionata da determinati obblighi. Così, nel caso di funzioni pubbliche, la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, e dell'esercizio di attività professionali.

Il candidato che intende accettare le cariche sopra menzionate deve sospendere le corrispondenti attività, nelle forme dell'aspettativa o della cessazione *ex lege* dall'incarico e dalle attività professionali.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, al comma 1, definisce le cariche di Governo, comprendendovi, oltre che i componenti del Governo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, anche i sottosegretari e i commissari straordinari previsti dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al comma 2 si stabilisce l'incompatibilità con le cariche di Governo, di Presidente della Camera dei deputati, di Presidente del Senato della Repubblica e di Presidente di Commissione parlamentare, di ogni impiego pubblico o privato, nonché dell'esercizio di attività professionali, anche se esercitate per interposta persona.

Al comma 3 è ribadito il principio ispiratore del disegno di legge, per il quale i titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono dedicarsi esclusivamente alla cura dell'interesse pubblico astenendosi da ogni attività che possa influenzare i propri interessi.

L'articolo 2 determina una serie di incompatibilità con l'esercizio della carica, già previste in larga parte nell'ordinamento vigente. L'elencazione riordina e specifica una serie di precetti, anche di livello costituzionale, e ne aggiunge di nuovi, quali l'esercizio di attività professionali o di consulenza all'estero, anche se per interposta persona. Le incompatibilità operano dal giorno del giuramento o della elezione alle rispettive presidenze.

L'articolo 3 determina le cause che ostano all'assunzione delle cariche indicate nell'articolo 1: controllo di imprese strategiche in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, informatica, difesa ed energia e nei settori delle concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa e società di raccolta pubblicitaria commerciale. Il divieto è esteso a tutti coloro che abbiano il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al 30 per cento del settore. Il concetto di controllo è quello stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

All'articolo 4 si assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di verificare le posizioni di coloro che detengono o intendano accedere alle cariche.

All'articolo 5 sono previste le sanzioni per i comportamenti non conformi alle disposizioni della legge. Il fine è quello di consentire un giudizio politico sul comportamento del responsabile della violazione tramite discussione presso l'assemblea elettiva a cui fa capo o dalla quale è stato eletto. Pertanto, alle Assemblee è attribuita ampia libertà nella scelta delle sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. È incompatibile con le cariche di Governo, di Presidente della Camera dei deputati, di Presidente del Senato della Repubblica e di presidente di Commissione parlamentare ogni impiego pubblico o privato, l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive, nonché l'esercizio di attività professionali, anche se per interposta persona.

3. I titolari di cariche di Governo di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, attività professionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o

società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1;

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica è interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani ed esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari.

2. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dal giorno del giuramento o della elezione e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi.

Art. 3.

(Cause ostative)

1. Non possono accedere alle cariche indicate all'articolo 1 della presente legge coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) telecomunicazioni, informatica, difesa ed energia;

b) concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società di raccolta di pubblicità commerciale;

c) servizi erogati in regime di concessione;

- d) credito, finanza e assicurazioni;
- e) opere pubbliche e lavori pubblici;
- f) industrie automobilistiche e collegate.

2. Il divieto di accedere alle cariche di cui all'articolo 1, nelle medesime previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, è esteso a tutti coloro che abbiano il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al 30 per cento del totale del fatturato del relativo settore.

Art. 4.

(Verifica delle condizioni)

1. La verifica delle condizioni previste dall'articolo 3 spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi degli articoli da 16 a 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su richiesta della medesima Autorità, gli uffici competenti trasmettono le dichiarazioni relative al controllo di imprese nei settori di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione della pubblica amministrazione, delle altre Autorità di settore, degli organismi di controllo, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché degli ordini professionali.

3. Sulle richieste dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non può essere fatto valere il segreto bancario o professionale.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, violino le disposizioni degli articoli 2 e 3, la violazione è comunicata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle rispettive Assemblee che si riuniscono e deliberano ai

sensi dei rispettivi regolamenti. Per i titolari di cariche di Governo è competente il Senato della Repubblica, salvo che per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale sono competenti entrambe le Camere.

2. Salve le diverse sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento di una causa ostativa ai sensi dell'articolo 3 a carico di uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, diversi dai titolari di cariche di Governo, è immediatamente comunicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile, previa deliberazione della Camera di appartenenza, la decadenza dalla carica secondo procedure stabilite dai rispettivi regolamenti.

3. Qualora il soggetto interessato sia candidato elettorale, è dichiarata la sua decadenza dalla candidatura.

